

Parte in parte sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 22/04/2016

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2016

Sommario

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....	5
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	6
Art. 4 - DICHIARAZIONE.....	6
Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI	7
Art. 6 - ACCERTAMENTO	7
Art. 7 - RIMBORSI.....	8
Art. 8 - CONTENZIOSO.....	9
Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA	9
Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	9
CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	10
Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	10
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.....	11
Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	11
Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	12
Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI.....	14
Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO	14
Art. 17 - BASE IMPONIBILE.....	14
Art. 18 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE.....	16
Art. 18 BIS - ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO	16
Art. 19 - RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO	18
Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	19
Art. 21 - FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI.....	19
Art. 22 - ESENZIONI.....	20
Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI	21
Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.....	22
Art. 25 - IMMOBILI MERCE.....	22
Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	23
Art. 27 - VERSAMENTI.....	23

CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	24
Art. 28 - PRESUPPOSTO.....	24
Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	24
Art. 29 BIS - ESTENSIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE.....	25
Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI	25
Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO.....	26
Art. 32 - BASE IMPONIBILE.....	27
Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA	27
Art. 34 - ESENZIONI.....	27
Art. 34 BIS RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	28
Art. 34 TER - DICHIARAZIONE.....	29
Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE	30
Art. 36 - VERSAMENTI.....	30
CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	31
Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	31
Art. 38 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	32
Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI.....	33
Art. 40 - LOCALI ED AREE	33
Art. 41 - ESCLUSIONI	34
Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI	35
Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA	36
Art. 44 - UTENZE DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE).....	36
Art. 45 - UTENZE DOMESTICHE (CATEGORIE ED OCCUPANTI)	37
Art. 46 - UTENZE NON DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE).....	39
Art. 47 - UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIE)	39
Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA	40
Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA.....	40
Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE	41
Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	42
Art. 52 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	43
Art. 53 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	43
Art. 54 - APPLICABILITÀ.....	44
Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ.....	44
Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE	45

Art. 57 - VERSAMENTI	45
Allegato A - UTENZE DOMESTICHE	46
Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE.....	46
Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	47

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificata dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC è composta da:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b. Componente riferita ai servizi, che si articola come segue:
 - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Nel capo I del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di

nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune può designare uno o più funzionari responsabili per le singole componenti del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione per le componenti TARI e TASI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti Tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC).

8. E' dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusione, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 500 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti se la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 6 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione

giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC.

Art. 8 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore con effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
8. In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'art. 57 del presente Regolamento, verrà emesso un acconto da pagare in tre rate con scadenze maggio, luglio e settembre, ed un saldo da pagare in un'unica soluzione con scadenza novembre. Per la componente TASI del 2014, in deroga all'art. 36 del presente Regolamento, le scadenze saranno il 16 ottobre e il 16 dicembre in autoliquidazione.

CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Ragusa, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili;

- dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c. alle abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il godimento del beneficio è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:
- a. Per "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in due unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un'unica unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- b. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito un società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale .

Art. 17 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 135 per i terreni agricoli

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
2. bis Per i terreni agricoli, la base imponibile ai fini IMU, si ottiene applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- 2 ter A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.
- Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui sopra presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

3. Per le aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.
5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadeguati all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6

giugno 2001 n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.
7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
8. Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a) il contratto sia registrato;
 - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - c) il comodante risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU).
5. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune una copia del contratto di comodato registrato (se stipulato in forma scritta), oppure, se il contratto è verbale, una copia della richiesta di registrazione (modello 69) contenente la tipologia di atto "contratto verbale di comodato".
6. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alla risoluzione n. 1/DF del 17/2/2016 del M.E.F.

Art. 19 RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO – (ART. 2 COMMA 3 LEGGE 431/98)

1. Nella determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può stabilire riduzioni per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi dell'accordo Territoriale concluso in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 25/02/2008 e depositato presso il Comune di Ragusa in data 23/03/2008. Sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento.
3. L'immobile deve essere locato a persona fisica, residente nell'immobile, che lo utilizzi come abitazione principale.

4. Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota e della riduzione dell'imposta il proprietario dell'immobile deve presentare istanza su apposito modulo predisposto dal comune, allegando copia del contratto registrato entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso.
5. L'aliquota agevolata e l'imposta ridotta al 75 per cento potranno essere applicate dalla data di stipula del contratto, purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge e la domanda sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario, l'applicazione dell'aliquota agevolata e la riduzione dell'imposta decorreranno dalla data di trasmissione o di consegna del contratto registrato al Comune.
6. Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche dell'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).

Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 21 - FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro

attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "fabbricato con requisiti di ruralità".

2. I fabbricati di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Ragusa è ricompreso nell'elenco dei comuni classificati montani o parzialmente montani individuati sulla base dell'elenco Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.
4. I terreni agricoli ubicati su tutto il territorio del Comune di Ragusa sono esenti sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
5. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
6. Restano al di fuori del campo di applicazione dell'esenzione:
 - a) i terreni che possiedono le caratteristiche di area edificabile;
 - b) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali non vengono esercitate attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile);
 - c) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale;
 - d) i terreni ricadenti nelle zone bianche, ovvero in quelle aree non pianificate per decadenza dello strumento urbanistico e di conseguenza sprovvisti di qualsiasi qualificazione (agricola e/o edificabile), si applica la disciplina IMU prevista per i terreni agricoli.

Art. 22 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (es. giardino, posto auto, rampa, corsello, etc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:
 - a. un presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento di un bene nei confronti di un altro, di maggiore importanza (cosiddetto bene principale), per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b. un presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario del bene principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale rispetto al bene principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della L. 147/2013, come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 47/14, legge 23.05.2014 n° 80.
 - a. Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - b. l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
 - e. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 25 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, senza l'applicazione della detrazione prevista dall'art. 707 comma 3 lettera d) della Legge 147/2013.

Art. 27 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità di approvazione del modello e dei codici tributo stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 28 - PRESUPPOSTO

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 29 BIS – ESTENSIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:
 - a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
 - c. abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze; l'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. immobili iscritti o ascrivibili al catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.lgs. 19 maggio 2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - f. unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero;
 - g. unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado.

Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, così individuati:
 - a. pubblica sicurezza e vigilanza urbana;
 - b. tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al Comune;
 - c. illuminazione stradale pubblica;
 - d. servizi cimiteriali;

- e. manutenzione stradale e del verde pubblico;
 - f. servizi socio-assistenziali;
 - g. servizio di protezione civile;
 - h. tutela degli edifici e delle aree comunali.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata

Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 33. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale versa la TASI

nella percentuale stabilita dal Comune.

Art. 32 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da individuarsi, pertanto, nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni agricoli, e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 (uno) per mille .
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere stabilite entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 34 - ESENZIONI

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all' Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
3. Sono stabilite inoltre esenzioni:
 - a. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali E1 ad E9,
 - b. per i fabbricati di proprietà del Comune; nel caso in cui gli immobili di proprietà del Comune situati nel proprio territorio siano utilizzati da soggetti terzi, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota TASI di competenza dell'occupante;
 - c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B/1, B/2, B/6 e B/7.

ART. 34 BIS –RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.
7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
8. La riduzione di cui al precedente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

ART. 34 TER – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.
9. La dichiarazione deve essere presentata in relazione agli immobili che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può riconoscere agevolazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale.
2. La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.
3. La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.
4. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze.
5. Per le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli/palazzi di pregio) non è prevista alcuna detrazione.

Art. 36 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) o apposito bollettino postale, approvato con decreto interministeriale 23 maggio 2014, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato;
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dal decreto sul federalismo municipale (D.lgs. n. 23 del 2011). E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Considerato superato il termine del 16 giugno, per il primo anno di applicazione la Giunta Municipale può fissare una scadenza intermedia per il versamento dell'acconto.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.

4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su richiesta (ai sensi dell'art. 1, c. 689 della legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014).
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intende per:
 - a. "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, etc.);
 - c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (es. balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, etc.);
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva (es. androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi idrico, elettrico, gas, telefonico o informatico costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 38 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversa da quella di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato C, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 40 - LOCALI ED AREE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.

4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa, certificata con SCIA o attestazione similare rilasciata da tecnico abilitato, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante esibizione di idonea certificazione fiscale (formulari).
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 41 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:
 - i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
 - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b. aree:
 - i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Sulla base dell'articolo 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spezzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

7. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
8. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 44 - UTENZE DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti Kb previsti al punto 4.2 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato A del presente Regolamento riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Art. 45 - UTENZE DOMESTICHE (CATEGORIE ED OCCUPANTI)

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3.bis Non sono considerati presenti nel nucleo familiare, esclusivamente per la determinazione della tassa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, gli studenti universitari residenti fuori sede, purché producano contratto di affitto registrato e idonea documentazione attestante l'iscrizione, nei limiti della durata del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 3.ter Non sono considerati presenti nel nucleo familiare le persone con disabilità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/1992, riconosciuta attraverso verbale degli uffici competenti ASP.
4. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Ragusa, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
5. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Ragusa ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti occupanti l'immobile, in alternativa si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).
6. bis A partire dal 2015 (Legge di conversione del D.L. 47/2014), è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sulla suddetta unità immobiliare la TARI è ridotta di due terzi.

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni.
9. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classificati in TARES, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune, verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
13. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 46 - UTENZE NON DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente K_d) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato B del presente Regolamento illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'art. 38 comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 47 - UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIE)

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa in base all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, riferita alla tipologia di attività.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile, secondo i seguenti criteri:
 - a. Riduzione del 20 (venti) % sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b. Riduzione del 50 (cinquanta) % per unità immobiliari catastalmente distinte dall'abitazione principale, ma ad essa contigue (es. su più piani), utilizzate come parte di un'unica abitazione principale;
 - c. Riduzione del 15 (quindici) % per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - d. Riduzione del 15 (quindici) % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi l'anno; le condizioni devono essere certificate da idonea documentazione;
 - e. Riduzione del 20 (venti) % per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione deve essere proceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 mq per abitante del nucleo familiare. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione sarà calcolata sulla TARI relativa all'abitazione per la quale il contribuente abbia presentato istanza e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. In mancanza della

presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima dell'importo totale della quota variabile, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza su modulo predisposto dal Comune di Ragusa e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente, rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
4. Per tutte le utenze non domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, verranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU-TARES e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.
5. La tariffa è ridotta del 50% - per un massimo di 24 mesi – quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti – su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.
6. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile del 30 (cinquanta) % per gli immobili utilizzati da onlus e associazioni di volontariato di cui alla legge 11.08.1991 n. 266

Art. 52 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento Tecnico dei Servizi di Igiene Urbana del Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 53 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 50 (cinquanta) % dell'intero importo della TARI dovuta.
4. La suddetta agevolazione, riferita ad anno solare, è quantificata a conguaglio per il singolo utente nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Art. 54 - APPLICABILITÀ

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro 30 (trenta) giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune. In caso contrario, il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che consentono la riduzione. In caso di cessazione o inesistenza delle condizioni, verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni alle nuove attività avviate nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni agli immobili ad uso abitativo ricadenti nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'acquisto e la ristrutturazione. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione (ad esempio rogito d'acquisto e/o concessione edilizia per ristrutturazione) da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.
4. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

5. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti è comunque ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'ex ente Provincia Regionale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 57 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (Modello F24);
2. Il versamento deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le suddette scadenze possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione a specifiche esigenze di bilancio o operative;
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli avvisi di pagamento. Le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni:

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni Residenti
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni Residenti
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre Abitazioni NON Residenti
TD 06	Pertinenze Altre Abitazioni NON Residenti

Componenti e Coefficienti:

Componenti	Ka	Kb
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 o più componenti		

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti:

Codice	Descrizione	Kc	Kd
TND.01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		

TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
TND.15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banche di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Plurilicenze alimentari e miste		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banche di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Criteri qualitativi:

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
------------	-------------

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFPU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi

16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da climiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

2. Criteri quantitativi:

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, sottoposti a tassazione, che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tabella 4A di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27 aprile 1999 n. 158 - *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*. Il limite massimo di assimilazione del rifiuto è calcolato come il 40% del prodotto della superficie per il Kd corrispondente: $[40\% * (\text{Superficie} * \text{Kd})]$.

Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Modificare il comma 1 nel seguente modo:

Aggiungere dopo "della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013," la dicitura "modificata dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208"

Modificare il comma 4, lett. b) nel seguente modo:

Aggiungere dopo "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" la dicitura "*escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall' utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*"

(modifica introdotta dal comma 14 della legge di stabilità 2016)

Art. 17 - BASE IMPONIBILE

Inserire il comma 2 ter

"A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all' anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui sopra presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016."

(modifica introdotta dal comma 21 della legge di stabilità 2016)

Art. 18 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Inserire i commi 7, 8 e 9 (che sostituiscono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 19 Ulteriori riduzioni)

"7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

8. Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se untecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato."

Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

Inserire l'art. 18 bis (nuovo articolo), come segue:

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- a) il contratto sia registrato;*
- b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;*
- c) il comodante risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.*

2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU).

5. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune una copia del contratto di comodato registrato (se stipulato in forma scritta), oppure, se il contratto è verbale, una copia della richiesta di registrazione (modello 69) contenente la tipologia di atto "contratto verbale di comodato".

6. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alla risoluzione n. 1/DF del 17/2/2016 del M.E.F.

(modifica introdotta dal comma 10 della legge di stabilità 2016)

Art. 19 - RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO (ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE 431/98)

Eliminare l'art. 19 del regolamento vigente e sostituirlo con il nuovo articolo come segue:

1. Nella determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può stabilire riduzioni per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi dell'accordo Territoriale concluso in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 25/02/2008 e depositato presso il Comune di Ragusa in data 23/03/2008. Sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

3. L'immobile deve essere locato a persona fisica, residente nell'immobile, che lo utilizzi come abitazione principale.

4. Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota e della riduzione dell'imposta il proprietario dell'immobile deve presentare istanza su apposito modulo predisposto dal comune, allegando copia del contratto registrato entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso.

5. L'aliquota agevolata e l'imposta ridotta al 75 per cento potranno essere applicate dalla data di stipula del contratto, purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge e la domanda sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario, l'applicazione dell'aliquota agevolata e la riduzione dell'imposta decorreranno dalla data di trasmissione o di consegna del contratto registrato al Comune.

6. Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche dell'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).

(modifiche introdotte dai commi 53 e 54 della legge di stabilità 2016)

Art. 21 – FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

Eliminare i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater,

Inserire i commi da 4 a 6 come segue:

4. I terreni agricoli ubicati su tutto il territorio del Comune di Ragusa sono esenti sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

5. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

6. Restano al di fuori del campo di applicazione dell'esenzione:

a) i terreni che possiedono le caratteristiche di area edificabile;

b) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali non vengono esercitate attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile);

c) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale;

d) i terreni ricadenti nelle zone bianche, ovvero in quelle aree non pianificate per decadenza dello strumento urbanistico e di conseguenza sprovvisti di qualsiasi qualificazione (agricola e/o edificabile), si applica la disciplina IMU prevista per i terreni agricoli.

(modifica introdotta dal comma 13 della legge di stabilità 2016)

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

Sostituire al comma 1, la lett. b) come segue:

"b) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

(modifica introdotta dal comma 10 della legge di stabilità 2016)

Sostituire al comma 1, la lett. c) come segue:

"c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

(modifica introdotta dal comma 15 della legge di stabilità 2016)

Aggiungere al comma 1, le lett. d), e), ed f) come segue:

"d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

Eliminare i commi: 2, 3, 4, 5 e 6

Art. 26 BIS IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

Eliminare l'art. 26 bis in quanto incorporato nell'art. 19

CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 28 - PRESUPPOSTO

Modificare il comma 1, come segue:

"Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti

ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

(modifica introdotta dal comma 14 della legge di stabilità 2016)

Art. 31 – SOGGETTO PASSIVO

Modificare il comma 1, come segue:

"La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."

Aggiungere il comma 6

"6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune".

(modifiche introdotte dal comma 14 della legge di stabilità 2016)

"PROSPETTO B" ALIQUOTE IMU (per mille) ANNO 2016		
Fattispecie		IMU
a)	Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (C/2-C/6-C/7) ad esclusione di quelle al successivo punto b)	esente
b)	Abitazione principale censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (C/2-C/6-C/7)	4
c)	Abitazioni assimilate dal regolamento all'abitazione principale ad esclusione di quelle al successivo punto d)	esente
d)	Abitazioni assimilate dal regolamento all'abitazione principale, censite nelle categorie A/1-A/8-A/9	4
e)	Altri immobili di categoria A, diversi dall'abitazione principale con esclusione di quelle al successivo punto f)	9
f)	altri immobili di categoria A10 diversi dall'abitazione principale	7,6
g)	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce")	esente
h)	Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP	4
i)	Fabbricati categoria D10 rurali strumentali alle attività agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 30/12/1993 n. 557 e s.m.i.	esente
l)	Fabbricati rurali cat. D/10 non in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 30/12/1993 n. 557 e s.m.i.	7,6
m)	Immobili ad uso produttivo di categoria D, con esclusione di D/4-D/5-D/10	7,6
n)	Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie D/4-D/5	9
o)	Altri immobili di categoria C, diversi dalla pertinenza all'abitazione principale	8
p)	Aree edificabili	9
q)	Terreni agricoli	4,6
r)	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola	esente
s)	Cat. B/2, B/3, B/4, B/5, B/6	esente
t)	Cat. B/1, B/7, B/8	9
u)	Immobili cat. A affittati a canone concordato	4,6
DETRAZIONI IMU ABITAZIONI PRINCIPALI		
Fattispecie		Detrazione
1	Abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	€ 200,00 per nucleo familiare
2	Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP	€ 200,00 per nucleo familiare

"PROSPETTO C" ALIQUOTE TASI (per mille) 2016

Fattispecie		TASI	Maggiorazione applicata
a)	Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (C/2-C/6-C/7) ad esclusione di quelle al successivo punto b)	esente	
b)	Abitazione principale censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (C/2-C/6-C/7)	2	
c)	Abitazioni assimilate dal regolamento all'abitazione principale ad esclusione di quelle al successivo punto d)	esente	
d)	Abitazioni assimilate dal regolamento all'abitazione principale, censite nelle categorie A/1-A/8-A/9	2	
e)	Altri immobili di categoria A, diversi dall'abitazione principale ad esclusione di quelle al successivi punti f) e g)	1	
f)	Immobili censiti nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9 diversi dall'abitazione principale	1,6	
g)	Immobili censiti nelle categorie A/10 diversi dall'abitazione principale	2,5	
h)	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce")	esente	
i)	Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP	2	
l)	Fabbricati rurali D/10 strumentali alle attività agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 30/12/1993 n. 557 e s.m.i.	esente	
m)	Fabbricati rurali cat. D/10 non in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 30/12/1993 n. 557 e s.m.i.	1	
n)	Immobili ad uso produttivo di categoria D, con esclusione di D/4-D/5	1,6	
o)	Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie D/4-D/5	1,6	
p)	Altri immobili di categoria C, diversi dalla pertinenza all'abitazione principale	1,6	
q)	Aree edificabili	1,6	
r)	Terreni agricoli	esente	
s)	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola	esente	
t)	immobili censiti nelle Cat. B/1, B/2, B/6, B/7	esente	
u)	immobili censiti nelle Cat. B/3, B/4, B/5	2,5	
v)	immobili censiti nelle cat. B/8	1,6	
z)	Immobili affittati a canone concordato	1	

DETRAZIONI TASI ABITAZIONI PRINCIPALI		
	Rendita catastale	Detrazione per nucleo familiare
1	Fino a 300,00	€ 70,00
2	da 301,00 a 400	€ 60,00
3	da 401,00 a 500,00	€ 50,00
4	da 501,00 a 600	€ 40,00
	da 601,00 a 700	€ 30,00
	da 701,00 a 800	€ 20,00
5	oltre 801,00	NESSUNA

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 27.04.2016

Prospetto "D"

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 195 del 01-04-2016

COMUNE DI RAGUSA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 22/04/2016

Determinazione tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

Relazione finale e Tabelle



1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuati per la determinazione delle tariffe che il Comune dovrà applicare in base all'art. 1 comma 651 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato). La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune. I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1 Istituzione

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- un altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l' applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il comma 651 così recita: *"Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con il D.P.R. 158/1999. L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi offerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. Specifica poi l'art. 3, comma 2, che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'adozione dei coefficienti di cui

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b.

Dalle norme richiamate, si evince che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

2.2 Applicazione

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni:

- Le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2016 definiti nel Piano Finanziario;
- Tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA;
- Il grado di copertura dei costi è al 100%;
- Le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio.

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (parte variabile) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (parte fissa).

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite dalla norma: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale

e/o discontinuo, locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno, fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata, etc. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARI 2015. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3 DATI ELABORAZIONE

3.1 Tabelle di riepilogo

La successiva tabella riporta i dati, contenuti nella banca dati TARI del Comune, relativi alle denunce immobili per utenza domestica e non domestica ripartiti in base alla tipologia.

TIPO UTENZA	NUMERO	SUPERFICIE
DOMESTICA	38.258	3.794.550
NON DOMESTICA	4.405	882.819
TOTALE	42.663	4.677.369

Tabella 1 - Totali imponibili soggetti a tariffa (Utenze Domestiche e Non Domestiche)

L'elaborazione dei dati, ha portato al numero di posizioni e alle superfici riportate nelle successive tabelle (i valori a zero delle colonne, corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento) per le categorie introdotte dal DPR 158/99.

TIPO UTENZA	CATEGORIA	NUMERO	SUPERFICIE
DOMESTICA	1 OCCUPANTE	12.214	1.132.685
DOMESTICA	2 OCCUPANTI	9.626	987.038
DOMESTICA	3 OCCUPANTI	10.693	1.011.523
DOMESTICA	4 OCCUPANTI	4.571	529.011
DOMESTICA	5 OCCUPANTI	892	105.621
DOMESTICA	6 O PIU' OCCUPANTI	262	28.672
TOTALE		38.258	3.794.550

Tabella 2 - Dati Utenza Domestica

TIPO UTENZA	CATEGORIA	NUMERO	SUPERFICIE
NON DOMESTICA	ALBERGHI CON RISTORANTE	70	87 210
NON DOMESTICA	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	29	7 030
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	348	58 523
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC	74	5 997
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC	141	14 388
NON DOMESTICA	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	173	107 303
NON DOMESTICA	AUTORMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	573	48.838
NON DOMESTICA	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	57	28 755
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4	211
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1	40
NON DOMESTICA	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	129	9 015
NON DOMESTICA	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI	68	10 873
NON DOMESTICA	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	159	21 079
NON DOMESTICA	CASE DI CURA E RIPOSO	57	38 721
NON DOMESTICA	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	4 734
NON DOMESTICA	DISCOTECHES NIGHT CLUB	7	1 280
NON DOMESTICA	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	89	5 107
NON DOMESTICA	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	191	58 127
NON DOMESTICA	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	27	32 098
NON DOMESTICA	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHÉRIE	9	728
NON DOMESTICA	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO	237	77 411
NON DOMESTICA	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	753	82 182
NON DOMESTICA	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC	22	1 243
NON DOMESTICA	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	73	3 798
NON DOMESTICA	OSPEDALI	34	40 097
NON DOMESTICA	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	627
NON DOMESTICA	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	115	16 188
NON DOMESTICA	STABILIMENTI BALNEARI	9	1 368
NON DOMESTICA	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	285	25.708
NON DOMESTICA	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	687	98 441
TOTALE		4.405	882.819

Tabella 3 - Dati Utenza Non Domestica

3.2 Piano Economico Finanziario e analisi complessiva dei costi TARI 2016

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

DETERMINAZIONE DEI COSTI		
CGIND	Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)	€ 1.885.030,00
CGIND	Costi di raccolta e trasporto (CRT)	€ 1.586.040,00
CGIND	Costi trattamento e smaltimento (CTS)	€ 4.408.500,00
CGIND	Altri costi (AC)	€ 1.380.000,00
TOTALE CGIND		€ 9.259.570,00
CGD	Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)	€ 2.900.340,00
CGD	Costi netti di trattamento e riciclo (CTR)	€ 981.458,00
TOTALE CGD		€ 3.881.798,00
TOTALE CG (CGIND+CGD)		€ 13.141.368,00
CC	Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	€ 372.646,00
CC	Costi generali di gestione (CGG)	€ 1.173.000,00
CC	Costi comuni diversi (CCD)	€ 62.675,00
TOTALE CC		€ 1.608.321,00
Inflazione programmata per l'anno di riferimento (IP)		1,00%
Recupero di produttività per l'anno di riferimento (X)		1,00%
CK	Ammortamenti (Amm)	€ 1.263.693,00
CK	Accantonamenti (Acc)	-
CK	Remunerazione del capitale investito (R)	-
CK	Tasso remunerazione del capitale impiegato (r)	-
CK	Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (KN)	-
CK	Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento (I)	-
TOTALE CK		€ 1.263.693,00
TOTALE COSTI		€ 16.013.382,00
PARTE FISSA = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK		€ 6.137.044,00
PARTE VARIABILE = CRT + CTS + CRD + CTR		€ 9.876.338,00

Tabella 4 - Piano Economico Finanziario

Il Costo Totale dei servizi da coprire con la tariffa è pari a Euro 16.013.382,00 (al netto della quota provinciale pari al 3% per il 2016). La copertura del gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Di seguito, la ripartizione dei costi (parte fissa e parte variabile) tra utenze domestiche e non domestiche.

UTENZE DOMESTICHE	
GETTITO PARTE FISSA	€ 4.602.783,00
GETTITO PARTE VARIABILE	€ 7.482.074,24
TOTALE	€ 12.084.857,24

Tabella 5 - Suddivisione della tariffa (Utenze Domestiche)

UTENZE NON DOMESTICHE	
GETTITO PARTE FISSA	€ 1.534.261,00
GETTITO PARTE VARIABILE	€ 2.394.263,76
TOTALE	€ 3.928.524,76

Tabella 6 - Suddivisione della tariffa (Utenze Non Domestiche)

3.3 Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune ha intenzione di applicare a specifiche tipologie di utenza.

Tali riduzioni ricalcano quelle dell'attuale regime tariffario. Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.

Tutte le riduzioni e/o i bonus applicati, sono inseriti nel Regolamento Comunale.

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE	
PARTE FISSA	€ 648.375,65
PARTE VARIABILE	€ 579.524,28
TOTALE	€ 1.227.899,93

Tabella 7 - Riduzioni Utenze Domestiche

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE	
PARTE FISSA	€ 759.156,11
PARTE VARIABILE	€ 401.077,75
TOTALE	€ 1.160.233,86

Tabella 8 - Riduzioni Utenze Non Domestiche

3.4 Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successive tabelle: Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche. Per l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all'articolo 6 recita: *"Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1"*. Laddove fosse operata la rilevazione diretta di categorie specifiche, è possibile che alcuni coefficienti possano assumere valori fuori dal range ammessi dalla normativa. In base al comma 652, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3.5 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove non già deliberati all'atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di fattori tecnici ed economici. Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell'Ente, volto a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nel territorio. Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi su alcuni importanti punti di riferimento sotto riportati. In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l'analisi dei Kd è stata riferita alla comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l'ambito locale riferito al Comune. La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un'aggregazione al fine di rendere omogenei i valori per le categorie.

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base delle categorie previste dal D.P.R. 158/99, tenendo conto della superficie media.

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica.

TIPO UTENZA	CATEGORIA	Ka	Kb
DOMESTICA	1 OCCUPANTE	0,81	1,00
DOMESTICA	2 OCCUPANTI	0,94	1,80
DOMESTICA	3 OCCUPANTI	1,02	2,00
DOMESTICA	4 OCCUPANTI	1,09	2,60
DOMESTICA	5 OCCUPANTI	1,10	2,67
DOMESTICA	6 O PIU' OCCUPANTI	1,06	2,89

Tabella 9 - Coefficienti applicati per le Utenze Domestiche

TIPO UTENZA	CATEGORIA	Kc	Kd
NON DOMESTICA	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	4,00
NON DOMESTICA	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,47	4,12
NON DOMESTICA	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,44	3,90
NON DOMESTICA	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,55
NON DOMESTICA	STABILIMENTI BALNEARI	0,59	5,20
NON DOMESTICA	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,57	5,04
NON DOMESTICA	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,41	12,45
NON DOMESTICA	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	9,50
NON DOMESTICA	CASE DI CURA E RIPOSO	0,77	6,72
NON DOMESTICA	OSPEDALI	0,88	7,55
NON DOMESTICA	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,90	7,90
NON DOMESTICA	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,79	10,00
NON DOMESTICA	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	1,13	9,90
NON DOMESTICA	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,10	10,00
NON DOMESTICA	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC.	0,91	8,00
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	10,45
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC.	1,19	10,45
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC.	0,77	6,80
NON DOMESTICA	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	8,02
NON DOMESTICA	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,35	3,80
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	4,00
NON DOMESTICA	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,04	17,98
NON DOMESTICA	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	1,53	13,44
NON DOMESTICA	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,92	16,88
NON DOMESTICA	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	1,58	13,70
NON DOMESTICA	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	13,77
NON DOMESTICA	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,21	19,47
NON DOMESTICA	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,85	14,53
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	29,50
NON DOMESTICA	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,91	16,80

Tabella 10 - Coefficienti applicati per le Utenze Non Domestiche

4 LISTINI TARIFFA SERVIZI

Nelle successive tabelle sono riportate le tariffe che saranno applicate alle utenze domestiche e non domestiche, in relazione alle categorie tariffarie già introdotte e considerando i costi 2016.

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del D.P.R. 158/99 attraverso i dati di input già introdotti per il Comune.

CATEGORIA	2015		2016		VAR %
	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/anno)	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/anno)	
1 OCCUPANTE	1,61	88,85	1,67	92,32	3,9
2 OCCUPANTI	1,87	159,94	1,94	166,17	3,9
3 OCCUPANTI	2,03	177,71	2,11	184,64	3,9
4 OCCUPANTI	2,17	231,02	2,25	240,03	3,9
5 OCCUPANTI	2,19	237,06	2,27	246,31	3,9
6 O PIU' OCCUPANTI	2,11	256,79	2,19	266,80	3,9

Tabella 11 - Listino TARI Utenze Domestiche

CATEGORIA	2015		2016		VAR %
	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/mq)	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/mq)	
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,91	0,99	1,98	1,03	3,9
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,99	1,02	2,37	1,06	3,9
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,87	0,97	1,94	1,01	3,9
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,14	1,63	3,26	1,69	3,9
STABILIMENTI BALNEARI	2,50	1,29	2,60	1,34	3,9
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2,42	1,25	2,51	1,30	3,9
ALBERGHI CON RISTORANTE	5,98	3,09	6,22	3,21	3,9
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,58	2,36	4,76	2,45	3,9
CASE DI CURA E RIPOSO	3,25	1,67	3,37	1,73	3,9
OSPEDALI	3,65	1,87	3,79	1,95	3,9
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,82	1,96	3,97	2,04	3,9
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3,35	2,48	3,48	2,58	3,9
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	4,79	2,46	4,98	2,55	3,9
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,67	2,48	4,85	2,58	3,9
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC.	3,86	1,99	4,01	2,06	3,9
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	5,05	2,59	5,25	2,69	3,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC.	5,05	2,59	5,25	2,69	3,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC.	3,27	1,69	3,39	1,75	3,9
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,86	1,99	4,01	2,07	3,9
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,49	0,94	1,54	0,98	3,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,91	0,99	1,98	1,03	3,9
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	8,66	4,46	8,99	4,63	3,9
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	6,49	3,33	6,75	3,46	3,9
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	8,15	4,19	8,46	4,35	3,9
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	6,62	3,40	6,88	3,53	3,9
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6,62	3,42	6,88	3,55	3,9
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	9,38	4,81	9,74	5,02	3,9
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7,80	3,61	7,27	3,75	3,9
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	14,22	7,32	14,77	7,61	3,9
DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	8,10	4,17	8,42	4,33	3,9

Tabella 12 - Listino TARI Utenze Non Domestiche

Il listino tariffa è stato calcolato per tutte le categorie previste nel D.P.R. 158/99, anche per quelle per cui, dai dati di input, non sono presenti ruoli secondo la vecchia tariffa. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banche di mercato dei beni durevoli e alimentari, la tariffa esposta è annuale: l'applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel regolamento di applicazione della tariffa.



COMUNE DI RAGUSA
PROVINCIA DI RAGUSA

F
integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 27/04/2016

PROT. N° 4751 DEL 20-04-16

Al presidente del Consiglio Comunale

p.c. Al Dirigente del X Settore

Dott. Francesco Scrofani

p.c. All'Assessore al Bilancio

Dott. Stefano Martorana

Oggetto: Parere Collegio dei Revisori alla proposta di modifica del "regolamento IUC – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016. Proposta per il Consiglio", deliberazione di G.M. 195 del 01/04/2016.

Il Collegio dei Revisori,

Visto la richiesta di parere del 06/04/2016 relativa alla proposta di modifica del regolamento IUC nella Città di Ragusa, approvata con deliberazione di G.M. 195 del 01/04/2016;

Visto l'art 239 comma 1 lettera b) punto 7 del TuoeI che prevede le funzioni di controllo dell'organo di revisione in materia di tributi locali;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n°446/1997, in base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate tributarie;

Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) che disciplina l'imposta unica comunale (IUC), in particolare:

- i commi 10-13, esenzioni dei terreni agricoli;
- i commi 14-16, eliminazione della TASI sull'abitazione principale;
- i commi 17-20, misure compensative per i comuni per il minore gettito IMU e TASI;
- il comma 26, sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali;
- il comma 27, proroga per gli anni 2016-2017 delle modalità di commisurazione della TARI sulla base di un criterio medio ordinario;
- il comma 28, possibilità per i comuni, per il 2016, della possibilità di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esenti;
- i commi 53 e 54, riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale recita "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015;

Preso atto che è possibile mantenere la maggiorazione della TASI nella misura dello 0,8 per mille solo su quelle categorie di immobili non esentati come "abitazioni principali" e sui quali la stessa maggiorazione era stata già adottata nell'esercizio 2015;

Visto il comma 682 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che prevede:
"con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:

a) ...

b) per quanto riguarda la TASI:

1. La disciplina delle riduzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 62 del 30/07/2015 è stato approvato il regolamento della IUC relativo anche alla parte della TASI, e con successiva deliberazione di G.M. 393 del 22/09/2015 sono stati individuati i costi presunti dei servizi indivisibili per l'esercizio 2015 cui la TASI doveva dare copertura;

Dato atto che per l'esercizio 2016, l'aliquota TASI non può essere oggetto di aumenti, che le abitazioni principali sono stati esentate dal medesimo tributo, che lo stesso continua a essere applicato solo sugli altri fabbricati, che si prevede di mantenere le stesse aliquote per l'esercizio

2015 per l'esercizio 2016, che si prevede, al punto 10 del deliberato, di rinviare l'individuazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, nel DUP 2016;

Viste le note di chiarimento del 07/04/2016 e 11/04/2016 indirizzate al dirigente responsabile del settore Ambiente, Ing. Giuseppe Giuliano, predisposte dal Collegio e della relativa risposta fornita da quest'ultimo in data 13/04/2016, prot. n. 44937;

Preso atto che dal Piano economico finanziario rappresentato nella tab. 4 della relazione finale sulla Tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2016 (prospetto D allegato alla delibera di G.M. 195 del 01/04/2016), sono sorte perplessità sul contenuto delle singole voci che portano la spesa complessiva del servizio presunto ad €. 16.013.382,00, ma che da successivi chiarimenti ottenuti dal dirigente responsabile del settore, ing. Giuseppe Giuliano, è stato possibile riscontrare che la maggiore spesa presunta di circa 500.000,00 euro rispetto all'esercizio precedente, deriva dai maggiori costi presunti che potrebbero determinarsi dalla chiusura della discarica, ad oggi autorizzata fino al 31/05/2016, con conseguente trasferimento dei rifiuti in discariche limitrofe;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore III - servizio ragioneria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del settore X - gestione tributi;

Considerato che la proposta di modifica e integrazione del regolamento previgente IUC, di cui in oggetto, rientra nella potestà regolamentare dell'Ente;

Tanto visto e considerato,

esprime


parere favorevole alla proposta di modifica del "regolamento IUC – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016. Proposta per il Consiglio", deliberazione di G.M. 195 del 01/04/2016.

suggerisce

l'opportunità di definire, per l'esercizio 2016, l'individuazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, secondo quanto previsto dal comma 682 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014).

Ragusa, 19 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 27/04/2016

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Modifiche al regolamento Comunale IUC, delibera G.M. 195 del 01/04/2016

Emendamento n. 1

alle ore 12,00 del 27/04/2016

Si propone di modificare il punto 3 della delibera con la seguente nuova formulazione:

- 3. di non mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Presentato da


STEVANATO Maurizio

AGOSTA Massimo

PORSENNA Maurizio

AGOSTA DARIO

AGOSTA FABRIZIO



Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere:

favorevole

Ragusa 27/4/16

Il Dirigente del Settore X

[Signature]

Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere:

NON FAVOREVOLE⁽¹⁾

Ragusa 27/4/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

[Signature]

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere:

NON FAVOREVOLE⁽²⁾

Ragusa 27/04/2016

(2)

VISTO IL PARERE NON FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FINANZIARIA, POICHÉ AD OGGI NON È POSSIBILE VERIFICARE IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2016. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere:

NON FAVOREVOLE, ALLA LUCE DEI PARERI DEL DIRIGENTE FINANZIARIO E DEI REVISORI DEI CONTI.

Ragusa 27/4/2016

{ IL COMPONENTE DEPOSITO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Segretario Generale

[Signature]

[Signature]

1) Presso atto della comunicazione dell'Ente Tributari che ha quantificato in via provvisoria e previsionale il valore della cancellazione della maggioranza determinando una riduzione del gettito TABI di circa 60.000 euro, e considerato che le TABI costituiscono una delle principali entrate proprie del Comune che finanzia solo parzialmente la spesa dei servizi indivisibili e che il relativo gettito sarà accertato per casse, in applicazione dei nuovi principi contabili, contribuendo interamente, a decorrere dall'anno 2016, a garantire il rispetto degli equilibri sia di competenza, sia di cassa del bilancio annuale, il "non mantenimento della maggioranza" non consentita, ad oggi, il mantenimento degli attuali equilibri tenuto conto dell'ultimo bilancio approvato 2015-2017 e dell'evoluzione delle entrate

proprie dell'ente avente carattere di ricorrenza; ciò anche in
considerazione delle spese ricorrenti relative ad 'obblighi'
già assunti per l'anno 2016



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 22/04/2016

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Modifiche al regolamento Comunale IUC, delibera G.M. 195 del 01/04/2016

Emendamento n. 2

alle ore 12,00 del 22/04/2016

Si propone di modificare il punto 7 della delibera con la seguente nuova formulazione:

7. Al prospetto "B" aliquote IMU in allegato alla Deliberazione del C.C. n. 62 del 30/07/2015, **cassare** la locuzione "*o concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. del d.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola*" della fattispecie descritta alla lett. r), **modificare** a 8,0 l'aliquota "*Altri immobili di categoria A, diversi dall'abitazione principale con esclusione di quelle al successivo punto f)*" fattispecie descritta alla lett. e);


Presentato da

STEVANATO Maurizio

AGOSTA Massimo

PORSENNA Maurizio

GIULIO DANIELI



RITIRATO 22/4/2016



Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: favorevole

Ragusa 27/04/2016

Il Dirigente del Settore X

Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE (1)

Ragusa 27/04/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE (1)

Ragusa 27/04/2016

VISTO IL PARERE NON FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE, PUNTO AD OGNI
NON È POSSIBILE VERIFICARE IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2016
E FINANZIARIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE, ALLA LUCE DEI PARERI DEL DIRIGENTE FINANZIARIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Ragusa 27/4/2016

Il Segretario Generale

1) Preso atto della comunicazione del Settore 10 "TRIBUTI" che ha quantificato in via provvisoria e previsionale il valore della variazione dell'aliquota determinando una riduzione del gettito di circa 1 milione di euro, e considerato che l'1/40 costituisce l'entrata propria per eccellenza del Comune attraverso la quale sono finanziate le spese consolidate con carattere di ricorrenza e che il relativo gettito sarà accertato per casse in applicazione dei nuovi principi contabili, contribuendo interamente, a decorrere dall'anno 2016, a garantire il rispetto degli equilibri sui di competenza, vie di cassa del bilancio annuale, la riduzione dell'aliquota non consente, ad oggi, il mantenimento degli anzidetti equilibri tenuto conto dell'ultimo bilancio approvato 2015-2017 e dell'evoluzione delle entrate proprie dell'ente →

Avete carattere di ricorrenza: ciò anche in considerazione
delle spese ricorrenti collegate 'ad obbligazioni' già assunte per
l'anno 2016.



Presentato
alle ore 21,20
del 28/04/2016 PA



Città di Ragusa

Ritirato
[Signature]

ARGOMENTO IN ESAME:

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 27/04/2016

SUBEMENDAMENTO N. 1 All'incremento 3

~~...~~

... in un'area destinata alle opere
... di protezione civile le somme di € 150.000,00
... alla pubblica illuminazione

nome e cognome

TUMINO

Le porte

MIRABELLA

LO DESIRO

MARINO

Firme


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

 in quanto non è possibile operare variazioni per gli importi riportati nella tabella in quanto desunti dal bilancio 2016, esercizi provvisori.
 Parere non favorevole sulla regolarità tecnica
 Ragusa 28/04/2016

Il Dirigente Del Settore X


 Parere NON FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 28/4/2016

LA VARIAZIONE DEGLI IMPORTI NON È POSSIBILE IN QUANTO GLI IMPORTI SONO DESUNTI DAL BILANCIO 2016 ESERCIZIO PROVVISORIO

Il Responsabile Dei Servizi Finanziari e Contabili



Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione in quanto la tabella dell'elementare n. 3 riporta una elencazione di servizi e delle relative spese previste ed in tale contesto non è possibile operare variazioni agli stanziamenti degli stessi
 Ragusa 28/04/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti


 A. 

Parere NON FAVOREVOLE di legittimità per i faceri susseguenti
 Ragusa 28/4/2016

Il Segretario Generale



Presentato
alle ore 01,30
del 28/04/2016 A



Città di Ragusa

RITIRATO
A. M.

ARGOMENTO IN ESAME:

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera cons.
N. 33 del 22/04/2016

SUB EMENDAMENTO N. 2 all'em. n. 3

SPOSTARE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LA SOMMA DI 50.000 €
(CIRQUANTA) AI SERVIZI CIMITERIALI

nome e cognome

MIRABELLA
TUMINO
LO NESTRO
LA RITA
MARINO

Firme

Mirabella
Tumino
Lo Nastro
La Rita
Marino

Parere non favorevole sulla regolarità tecnica *in quanto non è possibile operare variazioni fra gli importi riportati nella tabella in quanto desunti dal bilancio 2016, esercizio provvisorio*
 Ragusa 28/4/2016

Il Dirigente Del Settore X


Parere NON FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria


Ragusa 28/4/2016

RICHIAMATO IL PARERE TECNICO,
 L'OPERAZIONE NON PUO' ESSERE OPERATA
 INQUANTO GLI IMPORTI SONO RIPRESI DAL
 BILANCIO 2016 ESERCIZIO PROVVISORIO.


Il Responsabile Dei Servizi
 Finanziari e Contabili


Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione IN QUANTO LA TABELLA

DELL'EMENDAMENTO N. 3 RISPICTA UNA ELENCAZIONE DI SERVIZI E DELLE RELATIVE SPESE
 PREVISTE ED IN TALE CONTESTO NON E' POSSIBILE OPERARE VARIAZIONI AGLI
 STANZIAMENTI DEGLI STESSI
 Ragusa 28/04/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Parere NON FAVOREVOLE di legittimità PER I PARERI S'ESPRESSI
 Ragusa 28/4/2016

Il Segretario Generale


Presenza...
alle ore 01,50
del 28/04/2016 PF



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 27/04/2016

Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Modifica regolamento IVE 2016

Sub EMENDAMENTO N. 3 all' emendamento 3

Riportare le spese dei servizi indivisibili
agli importi individuali nel bilancio di previsione
2015

nome e cognome
Sonia Migliore
GIOVANNI DI LORO
MARIA CASSO
Manuela Nicotri
MARIANNA GIORGI
L. B. G.

Firme
Sonia Migliore
Giovanni Di Loro
Maria Casso
Manuela Nicotri
Marianna Giorgi
L. B. G.

* la previsione approssimativa della spesa per i servizi indivisibili
è riferibile al bilancio 2016 esercizio provvisorio, quale
secondo esercizio del bilancio di previsione per il
bienio 2015-2017

Parere non favorevole sulla regolarità tecnica *

Ragusa 28/04/2016

Il Dirigente Del Settore X

Parere NON FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 28/04/2016

RICHIAMANDO INTEGRALMENTE LA MOTIVAZIONE
A SOSTEGNO DEL PARERE TECNICO

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili

Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione IN QUANTO IN CONTRASTO COL

COMMA 682 DELLA L. 147/2013 CHE ALLA LETTERA B, PUNTO 2, PREVEDE: "L'INDIVIDUAZIONE
DEI SERVIZI INDIVISIBILI E L'INDICAZIONE ANALITICA, PER CIASCUNO DI TALI SERVIZI, DEI

Ragusa 28/04/2016 RELATIVI COSTI, ALLA CUI COPERTURA LA TASI È DIRETTA

E PERTANTO, LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA TASI 2016 DEVE FARE RIFERIMENTO
ALLA COPERTURA DELLE PREVISIONI DI SPESA 2016.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

[Signature]
A. [Signature]

Parere NON FAVOREVOLE di legittimità PER I PARERI SU ESPRESSI

Ragusa 28/4/2016

Il Segretario Generale

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
n. 33 del 22/04/2016

ARGOMENTO IN ESAME: Modifiche al Regolamento IUC. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

EMENDAMENTO N. 3

Presentato dall'Amministrazione Comunale il 27/04/2016 alle ore 13.48 *Quere*

Con riferimento all'argomento in esame, L'Amministrazione presenta il seguente emendamento:

- Sostituire il punto 10 del dispositivo della deliberazione di giunta municipale n.195 del 01/04/2016 con il seguente:

"di destinare l'importo derivante dall'applicazione della TASI a parziale copertura dei seguenti costi indivisibili:

SERVIZI	MISSIONI E PROGRAMMI	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO PROVVISORIO 2016
pubblica illuminazione	10.05	€ 3.911.724,07
manutenzione stradale e delle piazze	10.05	€ 458.863,03
manutenzione verde pubblico	09.05	€ 234.399,86
tutela ambiente e territorio	09.02	€ 663.286,51
manutenzione immobili, aree e patrimonio	01.05-06	€ 651.660,54
servizi cimiteriali	12.09	€ 565.785,66
servizi protezione civile	11.01	€ 331.631,42
pubblica sicurezza e vigilanza (al netto di Cds)	03.01	€ 2.716.552,47
servizi anagrafe	01.07	€ 493.504,46
spese per sport	06.01	€ 854.071,30
cultura	05.02	€ 279.446,33
servizi socioassistenziali	12.02-04	€ 1.510.832,91
servizio di prevenzione e randagismo	13.07	€ 400.000,00
altri servizi	---	€ 0,00
TOTALE COSTI*		€ 13.071.758,56

**al netto delle spese coperte da contributi ed entrate specifiche*

- Modificare la parte motiva della stessa deliberazione, cassando la frase "Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 682, lett. b), punto 2 della L. 147/2013, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto, viene effettuato negli allegati del bilancio di previsione per l'anno 2016, a cui si fa rinvio;" per sostituirla con "Considerato che nel corso dell'anno 2016 lo Stato trasferirà al Comune, in sostituzione del minor introito per l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali, la somma di € 3.577.019,32 e che sulla base degli incassi relativi al 2015 si presume che il gettito TASI per cassa sarà di € 2.667.047,45, per un totale di € 6.244.066,77".

L'Assessore alle Risorse Economiche e Patrimoniali

Presentato
dal 22/04/2016
ore 19.15

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 22/04/2016



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 DEL 30.7.2015
EMENDAMENTO N. 4

ELIMINARE IL COMMA 7 DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

E DI AMBIENZI LA DEDICAZIONE N. 0 CONCESSA IN COMODATO O IN
AFFETTO A COLTIVAZIONE DIRETTA E A IMPRENDITURA AGLI AGENZIARI
DI UNO ALLIANT. DEL D.LGS 99/2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA
AGRIOLA DELLA FATTISPECIE DESCRITTA ALLA LETT. F) DEL
PROSPETTO "B" AL QUOTE 100 IN ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 62 DEL 30/7/2015

nome e cognome
GIOVANNI IACONO
GIORGIO MASIANI
MIRELLA CASIRO
Sonia Di Leo
Manuale Mieto
TUMINO

Firme

presentato
alle ore 19,20
del 22/04/2016 A

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 22/04/2016



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Modificare Regolamento IV.C.

EMENDAMENTO N. 5

Modificare comma 3 della proposta deliberativa

Non mantenere ma, "ridurre l'aliquota TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 di legge 147, x l'anno 2016, alla misura minima prevista dalla legge, e cioè all'1 per mille.

nome e cognome
Sonia Highore
Maurizio Maito
Giuliana Anton
NIRELLA CASTRO
MASSIMO GIORGIO
T.M.M.

Firme
Sonia Highore
Maurizio Maito
Giuliana Anton
NIRELLA CASTRO
MASSIMO GIORGIO

Presentazione
della nota del 19/30
del 22/04/2016 /A

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 33 del 22/04/2016



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: MODIFICHE AL REGOLAMENTO WC
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. 53/2014 E MODIFICHE
SUCCESSIVE

EMENDAMENTO N. 6

AGGIUNGERE ALL'ART. 21 COMMA 5 DOPO LA FRASE "CON
UTILIZZAZIONE NEL PUNTO a) LA SEGUENTE DEDICAZIONE "NON CHIO"
CONCESSI IN LOCCAZIONE O IN AFFITTO A COLTIVATORI DILETTI
E A IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI"

nome e cognome

GIORGIO MASARI
GIOVANNI IACONO
IRELLA CESIRO
TURINO

Firme

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

* In conseguenza dell'abrogazione dei Comuni da 1 a 9-bis
dell'art. 1 del decreto legge 26/11/2015 n. 4 Conv. con modif. del
legge 24/3/2015 n. 34

2

Parere non favorevole sulla regolarità tecnica in quanto contrasta alle
previsioni di cui al comma 13 della legge di stabilità 2016 *
Ragusa 27/4/2016

Il Dirigente Del Settore X

Parere NON FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 27/4/2016

PARERE ESPRESSO TENENDO CONTO
DELLE MOTIVAZIONI DEL PARERE TECNICO

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili

Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione VISTI I SUPERIORI PARERI NON
FAVOREVOLI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE / FINANZIARIA

Ragusa 27/04/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

[Signature]
A. [Signature]

Parere NON FAVOREVOLI di legittimità, PER I PARERI SUESPRESSI
Ragusa 27/4/2016

Il Segretario Generale

[Signature]